



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI - PERSONALE

N 16	OGGETTO:
Data 25-07-2017	Affidamento servizio di rappresentanza legale ai fini della proposizione del Giudizio innanzi al TAR DEL LAZIO Impugnazione del D.P.C.M. 10.03.2017 all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona CIG: ZB51F730B0
N. Registro Generale 659	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – PERSONALE

Premesso che la L. 392/1941 poneva a carico esclusivo dei Comuni sedi di uffici giudiziari le spese necessarie per l'uso di detti locali, le relative pigioni, i costi per le riparazioni, la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la custodia, le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e la riparazione dei relativi mobili e ed impianti stabilendo che a detti Comuni doveva essere corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime secondo le modalità stabilite nella tabella allegata al testo di legge;

Considerato che l'art. 1, comma 530, della L. 190/2014 ha poi modificato tale regime disponendo, con decorrenza 01/09/2015, il trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari;

Visto che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/03/2017, in esecuzione della legge di Bilancio 2017, sono stati in concreto disciplinati i criteri e le modalità per il riparto dei fondi per il ristoro delle spese sostenute dai Comuni sedi di Uffici giudiziari fino al 31/08/2015 prevedendo un contributo definitivo, per ciascun Comune sede di uffici giudiziari, a titolo di concorso dello Stato alle spese di giustizia sostenute dai Comuni fino al 31/08/2015, pari a quanto indicato alla tabella D allegata al medesimo provvedimento, a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo (art. 3 co. 4 D.P.C.M. 10/03/17).;

Considerato che la suddetta condizione risulta nulla e comunque palesemente illegittima essendo pacifico in giurisprudenza che la pubblica amministrazione non possa disporre unilateralmente pretendere dal destinatario del provvedimento, in via preliminare e quale condizione per l'emanazione di un determinato atto, la rinuncia al diritto alla tutela giurisdizionale avverso atti e/o comportamenti (anche futuri) della stessa amministrazione, essendo tale clausola di rinuncia in palese contrasto con i principi posti dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa (art. 24 e 113 Cost.);

Visto che la medesima ratio, ispirata alla tutela del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio a difesa dei propri diritti, sta alla base dell'art. 1229 c.c., risulta applicabile anche ai contratti della P.A., che commina la nullità dei patti di esonero preventivo dalla responsabilità contrattuale e pre-contrattuale;

Ritenuto opportuno, per le ragioni esposte, di intraprendere un'azione giudiziaria nelle sedi competenti, uniformandosi ad analoghe posizioni già assunte da numerosi Comuni sedi di uffici giudiziari, anche appartenenti alla Regione Marche, affinché venga dichiarata, per le ragioni sopra esposte, la illegittimità delle previsioni di cui all'art. 3, comma 4, D.P.C.M. 10.03.2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017 n. 123) che riducono a meno del 50% la copertura delle spese di giustizia sostenute dai Comuni, in palese violazione del dettato costituzionale;

Visto che, con atto di indirizzo di cui alla deliberazione n. 136 del 19.07.2017, esecutiva, la Giunta Comunale ha stabilito di promuovere la suddetta azione giudiziaria, nelle competenti sedi, demandando al Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti Dott. Michele Cancellieri l'adozione di tutti gli atti necessari alla formalizzazione dell'incarico al legale che curerà gli interessi del Comune di Urbino entro il termine ultimo del 28.07.2017;

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Valutato che l'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona, avendo già completato lo studio della questione per conto di altri Comuni delle Marche al fine di ottenere pronuncia del TAR del Lazio che dichiara la illegittimità di dette norme, può fornire, stanti i tempi ristrettissimi per l'impugnazione del provvedimento, la propria prestazione professionale in tempi rapidi e sicuramente per un corrispettivo contenuto;

Ritenuto opportuno conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino nell'attuale Giudizio al suddetto professionista;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto, dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;
- c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto che, nel caso di specie, il fatto che l'Avv. Andrea Galvani le necessarie competenze e che il fatto che sia, pertanto, a perfetta conoscenza del caso per avere già esaurito lo studio del medesimo per conto di altre Amministrazioni;

Visto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte del che l'Avv. Andrea Galvani pari ad Euro 6.674,60 oltre IVA su imponibile – Euro 8.000,00 IVA compresa, importi questi comprensivi di accessori e spese tutte;

Dato atto che il suddetto preventivo rientra nei parametri previsti dal DM 55/2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla proposizione del Giudizio di cui sopra attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona;

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 31.05.2017 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti – Personale sino al 31.12.2017;

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Visti:

- il Bilancio 2017/2019 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 19 del 23.02.2017;
- il Peg 2017/2019 approvato con atto di Giunta Comunale n. 35 del 15.03.2017;
- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- le azioni del PEG 2017 n. 1771 e n. 1064;
- CIG: ZB51F730B0
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona in Corso Mazzini n. 156, C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale al fine di promuovere per conto del Comune di Urbino ricorso innanzi al TAR del Lazio affinché venga dichiarata, per le ragioni esposte in premessa, la illegittimità delle previsioni di cui all'art. 3, comma 4, D.P.C.M. 10.03.2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017 n. 123) che riducono a meno del 50% la copertura delle spese di giustizia sostenute dai

- Comuni, per un compenso onnicomprensivo di Euro 8.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 6.674,60 (oltre IVA su imponibile);
2. di conferire all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona le più ampie facoltà di Legge in ordine all'incarico di cui al punto precedente;
 3. di imputare la spesa di € 8.000,00 nel seguente modo:
quanto a € 3.000,00 al Cap. 110/330, Bilancio 2017, Azione 1771
quanto a € 5.000,00 al Cap. 570/330, Bilancio 2017, Azione 1064
 4. di approvare la bozza di lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, che è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
 6. di precisare che responsabile del procedimento è il Dott. Michele Cancellieri Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti - Personale;
 7. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
 8. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, secondo le modalità previste dal processo amministrativo.

Il Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti - Personale
Dott. Michele Cancellieri



Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i imp.n.870, n.871.

Urbino, 25.07.17



Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI ORNELLA

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 25.07.2014 al 08.08.2014

μ/1367

Il/La responsabile per la pubblicazione





Comune di Urbino
Settore Contenzioso – Contratti - Personale
Ufficio Contenzioso e Contratti

Urbino, li ... luglio 2017
Prot. n.

Chiar.mo Avv.
Andrea Galvani
Corso Mazzini n. 156
60121 ANCONA (AN)

Oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale ai fini della proposizione del Giudizio innanzi al TAR DEL LAZIO – Impugnazione del D.P.C.M. 10.03.2017 – CIG: ZB51F730B0

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Personale n. ... del ...07.2017, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 8.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 6.674,60 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti - Personale n. .. del ...07.2017

La spesa complessiva di Euro 8.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 110/330 Bilancio 2017, Azione 1771 e del Cap. 570/330 Bilancio 2017, Azione 1064. Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati nonché il CIG.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 – OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce dall'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona (AN) in Corso Mazzini n. 156 C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale ai fini della proposizione del Giudizio innanzi al TAR DEL LAZIO – Impugnazione del D.P.C.M. 10.03.2017 allo scopo di difendere gli interessi del Comune di Urbino nel giudizio in questione.

All'Avv. Andrea Galvani è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa occorrere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi.

2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio eletto, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità, mediante la partecipazione ad incontri e riunioni presso la sede del Comune di altri Enti o altrove.

Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avv. Andrea Galvani tutto il materiale ed i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. L'incaricato del servizio si impegna a sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.

3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi Euro 8.000,00 (IVA, accessori e spese tutte compresi) (ottomilavirgolazerozero) oltre a tale somma non verrà riconosciuto al professionista altro importo e/o emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

4 – PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Andrea Galvani con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinché ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Andrea Galvani che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/ comunale al

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv. Andrea Galvani non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

5 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Il Responsabile del Settore
Contenzioso – Contratti – Personale
Dott. Michele Cancellieri

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto

Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.